

## CIRCOLARE FEBBRAIO 2016

### Prossime scadenze:

- **16 febbraio 2016:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 febbraio 2016:** scadenza della quarta rata riferibile all'anno 2015 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **16 febbraio 2016:** scadenza del versamento derivante dall'autoliquidazione Inail saldo 2015 / acconto 2016;
- **25 febbraio 2016:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i contribuenti con obbligo mensile;
- **29 febbraio 2016:** termine di consegna dei modelli C.U. e delle altre certificazioni di somme pagate nel 2015 e soggette a ritenuta d'acconto;
- **29 febbraio 2016:** invio telematico comunicazione dati Iva anno 2015;
- **07 marzo 2016:** invio telematico Comunicazione Unica 2016 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2015.

# Servizi Professionali Srl

## Comunicazione Unica CU 2016

Le Certificazioni Uniche relative all'anno 2015, da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, forniranno maggiori informazioni consentendo una sensibile riduzione di dati da inserire nel modello 770 Semplificato.

La nuova CU conterrà oltre ai redditi e alle ritenute operate anche:

- tutti i dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (modelli 730).

La Certificazione Unica "CU 2016" assume valenza dichiarativa e si sdoppia in:

- modello "ordinario", da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 07/03/2016 con parte fiscale dettagliata;
- modello "sintetico", da consegnare al contribuente entro il 29/02/2016 (in quanto il 28 cade di domenica) con una struttura e un contenuto più simile alla Certificazione Unica dello scorso anno.

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, nel modello 770/2016 Semplificato da presentare entro il prossimo 01/08/2016 (il 31 luglio cade di domenica), dovranno quindi essere indicati solo i dati relativi ai versamenti e alle compensazioni dei crediti, nonché le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

A seguito del riformato sistema delle sanzioni amministrative tributarie si precisa che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche si applica una sanzione di € 100 per ogni Certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del D.Lgs. 472/1997;
- con un massimo di € 50.000 per sostituto d'imposta.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la Certificazione corretta viene trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

In occasione della manifestazione Telefisco l'Agenzia delle entrate ha precisato che anche quest'anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

***Nella sezione destinata ai dati dei familiari fiscalmente a carico, è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se lo stesso non risulta a carico. Si invitano pertanto i datori di lavoro a far compilare ai propri dipendenti il campo del coniuge nel modello di richiesta delle detrazioni fiscali anche se non a carico.***

# Servizi Professionali Srl

## **Registrazione contratto di locazione**

Con l'art. 1, comma 59, della L. 208/2015 sono introdotte alcune importanti novità nell'ambito delle locazioni abitative.

Viene infatti modificato l'art. 13 della L. 431/1998 con la previsione, a carico del solo proprietario/locatore, dell'obbligo di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua stipula. Nei successivi 60 giorni il locatore dovrà fornire documentata comunicazione al conduttore, e all'eventuale amministratore di condominio, di tale registrazione. Il nuovo obbligo di registrazione (a carico del solo locatore) scatta in ogni caso solo per i contratti di locazione soggetti a registrazione obbligatoria, ovvero quei contratti aventi durata superiore ai 30 giorni nel corso dell'anno.

Particolarmente importanti sono le novità connesse alle possibili conseguenze per il locatore della mancata registrazione di tale contratto nei termini previsti dalla legge. In tale ipotesi, infatti, viene concessa al conduttore la possibilità di agire in giudizio e chiedere al giudice di accertare l'esistenza del contratto di locazione riconducendolo alle fattispecie previste dalla legge.

Nel corso del giudizio il giudice potrà determinare il canone di locazione dovuto che - conformemente alle disposizioni della L. 431/1998 - non potrà eccedere quello stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 1 (contratto c.d. "libero", 4+4) e comma 3 (contratto c.d. "concordato", 3+2) L. 431/1998.

Su richiesta del conduttore, il giudice potrà inoltre stabilire che il locatore sia tenuto a restituire al conduttore le maggiori somme da quest'ultimo versate rispetto al dovuto. Tale azione potrà essere esperita dal conduttore in qualsiasi momento del rapporto di locazione, e comunque entro 6 mesi dall'effettivo rilascio dell'immobile concesso in locazione.

Si precisa infine che tale nuovo obbligo non riguarda invece le locazioni c.d. "commerciali", disciplinate dalla diversa L. 392/1978, per le stesse continua a trovare applicazione l'attuale disciplina.

## **Riduzioni Imu / Tasi**

Tra i diversi interventi recati dalla Legge di Stabilità 2016 sulla materia dei tributi locali, si segnala la riduzione al 50% della base imponibile dell'imposta (la norma si riferisce all'Imu, ma tale riduzione si applica anche alla Tasi) dovuta in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.

In particolare, a tal fine, è richiesto che il contratto di locazione sia registrato; recentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, con una nota pubblicata il 29 gennaio scorso (n. 01/2016/CC b del 28 gennaio 2016), ha chiarito i termini per la registrazione di tali comodati.

## Servizi Professionali Srl

Per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre), la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l'Imu che per la Tasi (conferma, quest'ultima, arrivata con la nota in commento). Tale agevolazione è riconosciuta se:

- il comodatario (es: figlio destinatario dell'immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
- il comodante (es: padre proprietario dell'immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
- il comodante non deve avere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, ad eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell'imposta di registro di 200 euro.

La nota richiamata si occupa, per l'appunto, della formalità riguardante la registrazione, nonché le modalità operative che occorre seguire per ottenere tale riduzione per tutto il periodo d'imposta 2016.

Viene notato come il contratto di comodato, di per sé, non richieda la forma scritta, essendo possibile che esso sia anche solo verbale; si tratta ora di raccordare tale disciplina con la necessaria registrazione al fine di beneficiare dell'agevolazione in materia di tassazione comunale.

In particolare si osserva che:

per i contratti redatti in forma scritta nel corso del 2016 il termine di registrazione è di 20 giorni. Pertanto, per sfruttare la riduzione per tutto il 2016, il contratto deve essere stato formato in forma scritta entro lo scorso 16 gennaio, quindi registrato entro il successivo 5 febbraio. Per contratti stipulati e registrati successivamente, la riduzione potrà essere applicata solo da quel momento in avanti (l'Imu e la Tasi, si rammenta, sono calcolate a facendo riferimento ai mesi del periodo d'imposta, secondo le regole dell'articolo 9, comma 2, D.L. 201/2011).

la seconda osservazione pare però più interessante. Per i contratti di comodato già in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (quindi al 1 gennaio 2016) ma che erano solo verbali (legittimamente, come detto, visto che la forma scritta non è obbligatoria), occorre procedere alla registrazione al fine di beneficiare della riduzione in commento. Al riguardo, il Mef afferma che, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/00), che vieta di porre a carico dei contribuenti adempimenti prima del sessantesimo giorno successivo la loro adozione, sarà possibile procedere alla registrazione di tali contratti entro il prossimo 1 marzo 2016, comunque ottenendo l'efficacia della riduzione al 50% di Imu e Tasi sin dal mese di gennaio.

# Servizi Professionali Srl

## **Studi di settore**

In anticipo di quattro mesi rispetto allo scorso anno con Provvedimento del 29/01/2016 arrivano sul sito dell'Agenzia, dopo la fase di test, i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2015.

Aggiornati con le informazioni relative ai correttivi anticrisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre 2015, serviranno ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli studi.

I modelli, in particolare, riguardano: 51 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, 60 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi, 24 studi relativi ad attività professionali e 69 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

## **Autoliquidazione Inail 2015/2016**

Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) ed anticipo per l'anno in corso (rata).

Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail - 16 febbraio

Presentazione modello 1031 - 29 febbraio

Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

Il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2016 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo comunicato dall'Inail.

## **Incremento aliquota Enasarco 2016**

Per il 2016 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione.

# Servizi Professionali Srl

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2016 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	2019	2020
Aliquota	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta - per il 2016 - la percentuale del 7,55%.

Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (Snc, Sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale e massimale.

## **Tabelle chilometriche Aci - rettifica**

Nel Supplemento Ordinario n. 66 alla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci. L'Agenzia delle entrate comunica che sono stati riscontrati errori nell'attribuzione del fringe benefit 2016 relativo ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina - GPL fuori produzione: per questo motivo la tabella in oggetto è stata ripubblicata nella G.U. n. 27 del 03/02/2016.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.